

Assemblea Aperta

promossa dalla lista civica
"Costituente per la Partecipazione - La Città dei Comuni"

Milano, 11 Ottobre 2014
Palazzo Isimbardi, Sala degli Affreschi
Corso Monforte, 35

LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

ANALISI TECNICA DEI PROSSIMI STEP POLITICO-AMMINISTRATIVI PREVISTI DALLA LEGGE DELRIO

Relazione di

Daniele Vittorio Comero

analista politico elettorale

Mail: d.comero@gmail.com

Blog: <http://danielevittoriocomero.blogspot.it/>

IL QUADRO NORMATIVO DEL 2014

Premessa

Le Riforme istituzionali-elettorali entrate in vigore in vigore dal 1° gennaio 2014 ad oggi sono molte e poco conosciute, in breve:

- **Legge di stabilità 2014**, Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio”, nei commi da 398 a 401 (entrati in vigore dal 1/01/2014)
- Decreto Min. 24 gennaio 2014 “Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali”. (GU n.27 del 3-2-2014)
- **La sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale**, con importanti modifiche al sistema elettorale per Camera e Senato (legge n. 270/05, che è diventata proporzionale con voto di preferenza).
- **Legge n. 13, del 21 febbraio 2014**, “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”
- **Legge n. 65 del 22 aprile 2014** “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014”
- **Legge n. 56 del 7 aprile 2014**
“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”.

Tra fine marzo e i primi di aprile 2014 è stata approvata, con dei voti di fiducia posti dal Governo, la riforma Delrio. Questa modalità di approvazione ha trasformato il complesso l'articolato del disegno di legge in una legge composta da solo articolo e 151 commi. Così si sono perse le informazioni di base, come la rubrica esplicativa e i titoli degli articoli, per cui ora è di difficile lettura, anche la rintracciabilità degli argomenti è ardua. Inoltre, il voto di fiducia ha interrotto il processo di affinamento del testo, nel maxi emendamento del Governo sono subito emerse numerose “falle” e incongruenze, corrette successivamente tramite decreti legge. La legge 56/14 è stata modificata da due Decreti Legge e in sede di conversione il Parlamento ha introdotto ulteriori modifiche (Legge n. 89 del 23 giugno e legge n.114 19 agosto 2014).

Le modifiche alla legge Delrio

Il Parlamento in sede di conversione del D.L. 66/14 ha abrogato il comma 13°, ovvero il passaggio intermedio con l'elezione della conferenza statutaria, che sarebbe stata eletta con le norme sull'elezione del consiglio metropolitano (conferenza presieduta dal sindaco del comune capoluogo, cioè dal sindaco di Milano) per redigere una proposta di statuto della città metropolitana entro il 30 settembre 2014. In contemporanea il Governo ha emesso il D.L. 90/2014, che ha introdotto altre importanti modifiche, rinviando l'approvazione dello statuto alla conferenza metropolitana, nonché introducendo nuove norme per i consigli provinciali e l'elezione del presidente della provincia.

In sintesi le modifiche introdotte dai due D.L. sono:

- DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95) , ha disposto (con l'art. 47, comma 6) la modifica dell'art. 1, comma 92;
poi ha disposto (con l'art. 19, comma 01, lettera a))
l'abrogazione del comma 13 dell'art. 1;(con l'art. 19, comma 01, lettera b))
la modifica dell'art. 1, comma 14; (con l'art. 19, comma 01, lettera c))
la modifica dell'art. 1, comma 24; (con l'art. 19, comma 01, lettera d))
la modifica dell'art. 1, comma 136; (con l'art. 19, comma 1)
l'introduzione dei commi 150-bis e 150-ter all'art. 1.
- Decreto convertito con modificazioni nella L. 89 del 23 giugno 2014 (G.U. 23/06/2014, n. 143),
- DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 15; con l'art. 23, comma 1, lettera b)
la modifica dell'art. 1, comma 49; con l'art. 23, comma 1, lettera c)
l'introduzione dei commi 49-bis e 49-ter all'art. 1; con l'art. 23, comma 1, lettera d)
la modifica dell'art. 1, comma 79, alinea; con l'art. 23, comma 1, lettera e)
la modifica dell'art. 1, comma 81; con l'art. 23, comma 1, lettera f)
la modifica dell'art. 1, commi 82 e 14; con l'art. 23, comma 1, lettera g)
la modifica dell'art. 1, comma 143.
- Decreto Convertito con modificazioni nella Legge 114/2014

Legge 114/14: ultima modifica alla L.56/14 in sede di conversione del D.L. 90/14 “Madia” sulla PA (Agosto 2014)

Sintesi tratta dalla scheda Uffici studi Camera (dal testo riapprovato il 7 agosto in terza lettura):

L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della L. 56/2014, in materia di città metropolitane e di province. In particolare, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è espressamente attribuita alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano.

Viene altresì disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al ri-trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana di Milano ed alla provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016.

Contestualmente al subentro della regione Lombardia, viene disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura.

L'articolo interviene sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che i termini previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle province commissariate, l'assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1° luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a modificare la legge n. 56 del 2014. In particolare, nella disciplina delle città metropolitane e delle province:

con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione che possono essere adottati dagli organi provinciali (presidente e giunta provinciale o commissario) in regime di proroga, nella fase transitoria di passaggio alle città metropolitane e alle nuove province, viene eliminata la limitazione agli atti adottabili in caso di gestione provvisoria del bilancio (lettera 0a), numero 1), e lettera f);

con riferimento alla gratuità degli incarichi degli organi della città metropolitana (sindaco metropolitano, consiglieri metropolitani e componenti della conferenza metropolitana nonché, nella fase transitoria, presidente e componenti della giunta provinciale prorogati) e della provincia (presidente, consiglieri provinciali e componenti dell'assemblea dei sindaci, nonché, nella fase transitoria, presidente e componenti della giunta provinciale prorogati), viene specificato che restano a carico della città metropolitana o della provincia gli oneri per i permessi retribuiti, per i rimborsi spese e le indennità di missione, per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (lettera 0a), numero 2, lettera a-bis) e lettera f-bis);

il termine entro cui devono svolgersi, per l'anno 2014, le elezioni del consiglio metropolitano e le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale è posticipato dal 30 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 (lettere a) e d));

la disciplina sull'autenticazione delle sottoscrizioni richieste dalle leggi elettorali è estesa alle elezioni metropolitane e provinciali (lettera c-bis);

è introdotta, per l'elezione indiretta dei consigli provinciali, l'attribuzione del voto ponderato alle liste (e non ai singoli candidati, come attualmente previsto), con eventuale voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere.

I seggi sono assegnati con sistema proporzionale, con il metodo d'Hondt, riprendendo la disciplina prevista per l'elezione dei consigli metropolitani (lettere c-ter, c-quater e c-quinquies); con riferimento alle modalità di ponderazione del voto, è introdotta una modifica di carattere tecnico, relativa alle modalità di calcolo dell'approssimazione (comma 1-bis).

GLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

La legge Del Rio è una legge di grande riforma del sistema delle autonomie locali che ridisegna i livelli di governo del territorio e innova completamente la forma di governo degli enti territoriali (completa i precedenti interventi dei governi Monti e Letta, in parte invalidati dalla Corte Costituzionale).

Ora, tutti gli organi di governo sono composti da amministratori comunali:

Città metropolitana

caratteristiche

- il Sindaco metropolitano

di diritto il sindaco del capoluogo, che scade nel 2016

- il Consiglio metropolitano

24 membri,
elezioni di II grado tra i consiglieri comunali e i sindaci,
durata 5 anni,
rinnovo obbligatorio insieme al sindaco metropolitano

- la Conferenza metropolitana

composta dai 134 sindaci dei comuni della Città metropolitana
presieduta dal sindaco metropolitano

Competenze degli Organi della Città metropolitana (con estratti della legge 56):

Sindaco metropolitano

, organo monocratico, riunisce le attuali competenze del presidente e della giunta provinciale

8° comma: Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Consiglio metropolitano

organo collegiale che assorbe le competenze del consiglio provinciale

Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana


Conferenza metropolitana

organo collegiale di controllo

A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9° comma: La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

CRONO – PROGRAMMA



Risorse

- sono quelle che erediterà dalla Provincia
(senza sconti sul vincolo del rispetto del patto di stabilità)
- in queste condizioni la capacità di investimento è ridottissima

Statuto:

- le Funzioni sono ancora da definire da un punto di vista operativo
- l'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio è soggetta ad alcune condizioni (art. 1, comma 22):

1° condizione

Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano

2° condizione

con il **sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.**

3° condizione

In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e' condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

Quindi l'elezione diretta è vincolata da tre condizioni, che sono atti complessi, tra cui l'approvazione di una nuova legge elettorale in Parlamento, che non dipende dalla volontà politica di Milano.

E' certamente possibile utilizzare al meglio gli spazi di autonomia che la legge concede, prevedendo fin da subito un Bilanciamento del deficit democratico
(che sia meno sfavorevole per il cittadino e i comuni più piccoli)



Riduzione base elettorale

**più trasparenza nei processi
decisionali**

Ad esempio con l'utilizzo del web, con le reti civiche per ampliare la comunicazione e l'interazione; in generale potrebbe essere molto utile prevedere degli spazi sui social network.